

1) AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ZONE TERREMOTATE

DOMANDA Si chiede di conoscere se i lavoratori dipendenti, residenti nei Comuni colpiti dai recenti eventi sismici, possano fare richiesta della cosiddetta "busta paga pesante", indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

RISPOSTA La norma originaria condizionava la richiesta da parte degli interessati a non operare le ritenute alla fonte (dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017), al fatto che i sostituti d'imposta fossero fiscalmente domiciliati in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. Ciò determinava che, sia i lavoratori residenti nei Comuni del cratere che lavoravano all'esterno di esso sia i pensionati (l'INPS non ha domicilio fiscale nel cratere), non potessero richiedere tale misura, sebbene ne fossero i naturali destinatari. In seguito all'entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, la norma originaria è stata modificata ed, ora, prevede la possibilità di effettuare la richiesta della cosiddetta "busta paga pesante", da parte degli interessati, a prescindere dal domicilio fiscale dei sostituti di imposta.



2) DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.

DOMANDA Con riferimento ai distributori automatici, si chiede di conoscere quali sono i soggetti che, effettivamente, sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

RISPOSTA Per conoscere i soggetti che, effettivamente, sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati in questione, occorre fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, attraverso il quale è stata disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel medesimo Provvedimento.

Per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati delle citate caratteristiche e, in particolare, privi della "porta di comunicazione" - capace di trasferire, digitalmente, i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle Entrate - con la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, per tali soggetti, il 1° aprile 2017, non scatterà nessuno degli obblighi di quelli sopra richiamati, i quali decorreranno, invece, dalla data stabilita con un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3) ALIQUOTA IVA APPLICABILE AL PANE CON CUMINO, SESAMO, LATTE.

DOMANDA Si chiede di conoscere l'aliquota IVA da applicare al pane a cui sono aggiunti il cumino, il sesamo, il latte.

RISPOSTA Per l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% alla vendita del pane, occorre far riferimento al combinato disposto delle disposizioni dettate dal punto 15), della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633 del 1972, e dal Titolo III della L. n. 580 del 1967, così come illustrato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 39 del 1999.

In particolare, in tale documento di prassi, viene affermato che, ai fini della individuazione dei prodotti della panetteria da assoggettare all'aliquota IVA del 4%, restano operanti le disposizioni recate dal citato Titolo III della L. n. 580 del 1967, nella formulazione precedente l'entrata in vigore del D.P.R. n. 502 del 1998. L'art. 20 della predetta L. n. 580 stabilisce che nella confezione dei pani speciali è consentito l'impiego, tra gli altri prodotti, di latte e polvere di latte, cumino e sesamo. Di conseguenza, il pane confezionato con il cumino, sesamo ed il latte, è assoggettato all'aliquota IVA ridotta del 4%.



4) "TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE".

DOMANDA Si chiede di conoscere se, ai fini dell'agevolazione fiscale del cosiddetto "Tax Credit Digitalizzazione", per spese effettuate nell'esercizio 2016, si devono intendere le spese solamente imputate al bilancio oppure anche pagate.

RISPOSTA Per usufruire dell'agevolazione in questione, il criterio da adottare per l'individuazione delle spese eleggibili è quello previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. del 12 febbraio 2015, il quale fa espresso rinvio ai criteri contenuti nell'art. 109 del TUIR, per la corretta imputazione temporale delle spese sostenute.

In particolare, ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 109, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione per i beni mobili.

Ai sensi della successiva lett. b), invece, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Pertanto, ai sensi dei criteri sopra indicati, per le spese sostenute nel 2016, le quali sono state contabilizzate ma non ancora pagate, è possibile usufruire dell'agevolazione in parola.

5) INIZIO DI UN'ATTIVITÀ IN PROPRIO DEL COLLABORATORE DI IMPRESA FAMILIARE, CON ADESIONE AL REGIME FORFETTARIO.

DOMANDA Si chiede di conoscere se un partecipante ad una impresa familiare possa iniziare un'attività di commercio on-line in proprio, optando per il regime forfettario.

RISPOSTA L'accesso al nuovo regime forfettario è precluso, tra gli altri, agli esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nel periodo d'imposta di riferimento, partecipano - contemporaneamente all'esercizio dell'attività - a società di persone od associazioni, oppure a s.r.l. "trasparenti".

Nel predetto elenco non viene menzionata la partecipazione ad una impresa familiare, la quale, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza maggioritaria, viene identificata come impresa individuale.

A tale riguardo, con la Circolare n. 7/E del 2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i partecipanti all'impresa familiare che, contemporaneamente, svolgano attività d'impresa, arte o professione, possono usufruire del regime agevolato per i redditi prodotti al di fuori dell'impresa familiare.

Pertanto, il collaboratore familiare può iniziare un'attività in proprio, aderendo al regime agevolato, purché lo stesso presti la propria attività all'interno dell'impresa familiare in modo continuativo e prevalente.



6) PLUSVALENZE E REGIME FORFETTARIO.

DOMANDA Si chiede di sapere se, nei confronti di un soggetto in regime forfettario, la plusvalenza da cessione di azienda e la plusvalenza da estromissione di immobile sono fiscalmente irrilevanti.

RISPOSTA Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 10/E del 2016, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, effettuate in corso del regime forfettario, non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime agevolato. Inoltre, non assumono rilevanza neppure le sopravvenienze sia attive che passive. Di conseguenza, poiché l'irrilevanza delle plusvalenze, conseguite nell'ambito del regime forfettario, riguarda anche i beni acquistati prima dell'accesso al regime, si ritiene che non rilevano fiscalmente (sempre in corso di regime), sia la plusvalenza da cessione di azienda sia la plusvalenza da estromissione di immobile.